



CITTÀ DI CONSELVE
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 25.06.2014

Indice generale

- ART. 1 - PRINCIPI.
- ART. 2 - FINALITÀ DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 3 - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 6 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- Art. 7 - COMMISSIONI TEMATICHE.
- ART. 8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 9 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 11 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 12 - RICORSO AVVERO IL DINIEGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 13 - COMPETENZA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.
- ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
- ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI.

* * *

ART. 1 - PRINCIPI.

1. Nel rispetto dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, il Comune di Conselve e le varie forme associative che agiscono sul territorio operano e collaborano, con pari dignità, alla promozione e al conseguimento del bene comune.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione e il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività.

ART. 3 - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Associazioni che dimostrino di possedere i requisiti previsti nel presente Regolamento e di svolgere attività in uno dei seguenti ambiti di intervento:

- A) Cultura - Educazione - Ambiente - Tempo Libero;
- B) Sociale - Sanitario - Assistenza;
- C) Sport;
- D) Lavoro - Economia.

2. Ogni Associazione può iscriversi ad un solo ambito di intervento, in base alla natura delle proprie attività

prevalenti.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Possono essere iscritte all'Albo Comunale, le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a. siano costituite mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata e/o registrata;

b. svolgano attività sul territorio comunale da almeno 1 anno;

c. operino in almeno una delle aree di intervento di cui all'art. 3;

d. perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle Leggi e senza finalità di lucro;

e. siano dotate di Atto Costitutivo e Statuto ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza e che prevedano l'elettività delle cariche associative;

f. presentino annualmente, bilancio preventivo e consuntivo;

g. abbiano almeno n. 5 (cinque) associati residenti nel Comune di Conselve;

h. per le Onlus, essere iscritte all'apposita anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 460/1997.

2. Non possono essere iscritti all'Albo Comunale i

partiti politici e le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. L'iscrizione può essere richiesta con istanza scritta indirizzata al Sindaco e redatta su apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione, con indicazione di:

- a) estremi identificativi del legale rappresentante;
- b) sede legale dell'Associazione;
- c) ambito di intervento;
- d) eventuale iscrizione ad altri registri e/o federazioni a livello provinciale e/o regionale e/o nazionale con indicazione del numero di iscrizione.

2. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'Atto Costitutivo;
- b) copia dello Statuto, in cui devono essere esplicitati gli scopi e le attività dell'Associazione, l'assenza di fini di lucro e le norme che disciplinano le cariche sociali;
- c) se trattasi di Onlus, copia della comunicazione di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ovvero copia della

comunicazione trasmessa alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente ai sensi del D. Lgs. N. 460/1997 (questo adempimento non è richiesto alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995, alle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987), alle cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991), ai consorzi costituiti interamente da cooperative sociali);

d) organigramma con indicazione delle cariche associative;

e) elenco del personale dipendente ovvero dichiarazione di assenza di personale dipendente;

f) elenco dei soci con indicazione del Comune di residenza;

g) relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno;

h) bilancio di previsione dell'anno in corso e conto consuntivo dell'anno precedente;

i) programma degli interventi che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione;

j) eventuali attività a pagamento ordinariamente svolte dall'Associazione;

k) autorizzazione al trattamento, alla pubblicazione e alla diffusione dei dati relativi all'Associazione;

l) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. Le sezioni locali di Associazioni a carattere provinciale e/o regionale e/o nazionale e/o internazionale devono presentare copia dei documenti indicati ai precedenti commi riferiti all'Associazione di cui sono emanazione, accompagnati da attestazione da cui si evinca la regolare derivazione.

4. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 sulla base dell'istanza presentata, dei documenti allegati e dell'esito dell'istruttoria svolta dagli Uffici comunali competenti, con propria deliberazione la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni con l'iscrizione dell'Associazione richiedente, attribuendo alla medesima un numero d'ordine e assegnandole l'ambito di intervento, secondo la classificazione di cui al presente Regolamento.

5. Della deliberazione della Giunta Comunale è data comunicazione al legale rappresentante dell'Associazione, motivando le cause dell'eventuale diniego.

ART. 6 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

DELLE ASSOCIAZIONI.

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione preferenziale per accedere alle strutture e ai servizi comunali, nonché per fruire di benefici economici e forme di sostegno dell'Amministrazione Comunale.

2. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione necessaria per:

a) ricevere informazioni di interesse per le Associazioni in relazione alle finalità perseguite.

b) ottenere la concessione in uso di locali di proprietà comunale a titolo gratuito e in via preferenziale. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso dei locali in base alla disponibilità degli stessi al momento della richiesta.

ART. 7 - COMMISSIONI TEMATICHE

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono promuovere la costituzione di Commissioni temporanee con lo scopo di trattare questioni attinenti ai singoli ambiti di competenza.

2. Le Commissioni possono proporre alla Giunta Comunale attività, collaborazioni, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento dell'azione delle Associazioni nella promozione e nel perseguimento del bene comune.

ART. 8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni ha validità triennale.

2. Ciascuna Associazione iscritta all'Albo Comunale si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nell'istanza di iscrizione e a trasmettere l'organigramma aggiornato in caso di rinnovo delle cariche associative.

ART. 9 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Al termine del periodo di validità d'iscrizione, il rinnovo verrà riesaminato su presentazione dell'istanza redatta su apposito modulo entro i 15 giorni precedenti la scadenza.

2. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 sulla base dell'istanza presentata, dei documenti allegati e dell'esito dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti, con proprio atto deliberativo la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni con il rinnovo di iscrizione dell'Associazione richiedente, confermando il numero d'ordine già attribuito e riassegnando gli ambiti di intervento;

3. Non è ammesso il rinnovo tacito.
4. In mancanza dell'istanza di rinnovo, si procederà alla cancellazione dell'Associazione dall'Albo con atto della Giunta Comunale.
5. Della decisione assunta, sarà data comunicazione al legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data della deliberazione della Giunta Comunale, avviene:
 - A. su richiesta del legale rappresentante;
 - B. in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art 4;
 - C. in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 9.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. L'Albo Comunale delle Associazioni è di pubblica consultazione presso l'Ufficio Socio-culturale e per via telematica sul sito web del Comune di Conselve alla sezione "Associazioni".
2. La pubblicazione e la diffusione dei dati relativi alle Associazioni iscritte ed ai relativi referenti avverranno a seguito della specifica autorizzazione redatta su apposito modello, da presentare in allegato

all'istanza di iscrizione o rinnovo, ai sensi del D.Lgs 196/03.

3. I dati comunicati dalle Associazioni potranno essere utilizzati per l'invio di notizie ed informazioni in merito alle attività promosse dal Comune.

4. Le Associazioni iscritte possono in qualsiasi momento richiedere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati pubblicati mediante comunicazione scritta, ai sensi dell' art 7 del D.Lgs 196/03.

5. Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona è il responsabile del trattamento dei dati.

ART. 12 - RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Avverso la deliberazione con cui la Giunta Comunale abbia rigettato la richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni, l'Associazione può ricorrere alla Giunta Comunale con atto da depositarsi al Protocollo comunale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione.

2. Sul ricorso, la Giunta Comunale delibererà entro 30 giorni.

ART. 13 - COMPETENZA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE

ASSOCIAZIONI.

1. Sono di competenza del Settore Servizi alla Persona culturali gli adempimenti relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni.

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Al fine dell'iscrizione all'Albo sono fatte salve le domande prevenute precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In sede di verifica dei requisiti per l'iscrizione od il rinnovo dell'iscrizione, verrà data applicazione alle modifiche disposte dal presente Regolamento.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 01/09/2014.